

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1° marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Stefano Agamennone - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. MOHAMED FOFANA SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/FRANCAVILLA CALCIO DELL'11.02.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A. sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Francavilla Calcio 1927 di Francavilla al Mare (Chieti) ridetermina la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE CAPOZZI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL'11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Capozzi Michele e riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE VARSÌ ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL'11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Varsi Alfredo e riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/ OLYMPIA AGNONESE DELL'11.02.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**5. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI BARI VITO SEGUITO GARA CAVESE 1919 S.R.L./AUDACE CERIGNOLA DEL 11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Cerignola (Foggia) e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.4.2018 E INFLITTA AL CALC. CESAROTTI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OLTREPOVOGHERA/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 10.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISERANO/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 17.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ALBALONGA DEL 11.02.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Olbia-Tempio) e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 1° marzo 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini